

Comune di POMARANCE

Provincia di Pisa



Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19.06.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.07.2017

INDICE

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

ARTICOLO 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Ente

ARTICOLO 3 Requisiti per l'iscrizione all'elenco

ARTICOLO 4 Iscrizione all'elenco

ARTICOLO 5 Procedura e criteri di affidamento degli incarichi ai professionisti iscritti all'elenco

ARTICOLO 6 Disposizioni speciali in caso di connessione o riunione di procedimenti e di successivi gradi di giudizio

ARTICOLO 7 Disposizioni speciali in caso di questioni di particolare complessità

ARTICOLO 8 Cancellazione di ufficio dall'elenco dei professionisti

ARTICOLO 9 Registro degli incarichi

ARTICOLO 10 Relazione annuale sullo stato del contenzioso

ARTICOLO 11 Disposizioni in tema di pubblicità e privacy

ARTICOLO 12 Norma di rinvio

ARTICOLO 13 Abrogazione espressa

ARTICOLO 14 Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalita' mediante le quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.LGS. n. 50/2016 ed in particolare nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, pubblicita' e proporzionalita', possono essere conferiti incarichi di patrocinio legale dell' Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche relative agli incarichi stessi.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Ente in occasione di ogni singola evenienza sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutti gli organi giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi aventi ad oggetto consulenze legali ed affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.LGS. n. 50/2016 relativamente ai quali si applicano le disposizioni normative di tale decreto e le linee guida ANAC.

ARTICOLO 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Ente

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni e' istituito apposito elenco, aperto a tutti i professionisti singoli od associati in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, la cui tenuta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e' demandata al Direttore del Settore Affari Generali.

L'elenco e' unico e suddiviso in "sezioni" distinte secondo le seguenti materie:

- a) Diritto civile**
- b) Diritto amministrativo**
- c) Diritto penale**
- d) Diritto dell'ambiente**
- e) Diritto tributario**

f) Diritto del lavoro.

L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta del professionista singolo od associato.

In fase di prima attuazione del presente regolamento, l'iscrizione all'elenco sarà effettuata a seguito di predisposizione da parte del Direttore del Settore Affari Generali di apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e da trasmettere ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Toscana.

L'elenco così formato avrà valore sino al 31 dicembre 2018.

Successivamente, l'elenco in questione sarà sottoposto a revisione biennale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo esame delle istanze di iscrizione o di cancellazione all'uopo pervenute.

L'iscrizione all'elenco, il suo diniego e la cancellazione sono disposti con determina del Direttore del Settore Affari Generali previa valutazione della domanda e dei *curricula*: il provvedimento adottato viene comunicato al professionista interessato a mezzo PEC.

I nominativi dei professionisti richiedenti in possesso dei requisiti necessari vengono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico in quanto l'iscrizione all'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità e/o capacità professionale né graduatoria di merito.

I professionisti iscritti all'elenco potranno, in qualsiasi momento anche non coincidente con la fase di revisione biennale, richiedere la cancellazione dall'elenco medesimo che sarà immediatamente disposta dal Direttore del Settore Affari Generali.

ARTICOLO 3

Requisiti per l'iscrizione all'elenco

Nell'elenco di cui al precedente articolo possono essere inseriti gli avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;**
- b) godimento dei diritti civili e politici;**

- c) capacita' a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- f) assenza di conflitto di interessi nonche' di cause di incompatibilita' a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- g) assenza nei confronti dell'Ente di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, del coniuge, di conviventi, di parenti e/o affini entro il terzo grado;
- h) assenza di provvedimenti di revoca di incarichi precedenti per conto dell'Ente;
- i) assenza di provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo inerenti l'esercizio della professione forense.

Non possono essere iscritti nell'elenco i professionisti che al momento della richiesta abbiano in corso, in proprio o in qualita' di procuratore e/o difensore di altre parti, cause promosse nei confronti del Comune di Pomarance.

ARTICOLO 4

Iscrizione all'elenco

L' iscrizione all'elenco, sia in fase di prima attuazione del presente regolamento a seguito di pubblicazione di avviso apposito sia in fase di revisione biennale dell'elenco stesso, avviene a seguito di richiesta del professionista interessato recante l'espressa indicazione delle sezioni, distinte per materia, (max 2) a cui si intende accedere in base alle specializzazioni ed all'esperienza possedute risultanti dal proprio *curriculum vitae*.

La richiesta, firmata dal professionista interessato con allegato documento di identita' in corso di validita', dovra' **a pena di esclusione** contenere la seguente documentazione a corredo:

- 1) **autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento ed al numero di codice fiscale e partita IVA;**

- 2) *curriculum vitae* (anche non in formato europeo) comprovante il possesso delle specializzazioni e dell'esperienza professionale relative alla sezione o alle sezioni dell'elenco per le quali si richiede l'iscrizione;**
- 3) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa e/o incarichi di consulenza da parte di terzi, soggetti pubblici o privati, contro l'Ente od in conflitto con gli interessi dell'Ente per tutta la durata della iscrizione all'elenco;**
- 4) dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di impegno alla tempestiva comunicazione all'Ente della verifica di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;**
- 5) dichiarazione a fornire gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;**
- 6) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;**
- 7) dichiarazione di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55.**

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. L'Ente si riserva altresì di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti di cui all'articolo precedente e la documentazione a corredo della richiesta di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente dell'associazione professionale.

Le richieste incomplete non possono essere sanate e saranno ritenute inammissibili.

Procedura e criteri di affidamento degli incarichi ai professionisti iscritti all'elenco

La decisione in ordine alla necessita' di agire e/o di resistere in giudizio e' assunta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione di indirizzo adottata a seguito e sulla base di una relazione scritta del Direttore del Settore a cui, *ratione materiae*, afferisce la controversia nella quale vengano evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

A seguito dell'adozione dell'atto di cui al comma precedente, il Direttore del settore Affari Generali procede alla individuazione del professionista secondo le modalita' previste dal presente articolo.

Il procedimento viene avviato con apposita determinazione a contrarre nella quale vengono individuati gli elementi essenziali dell'incarico da affidare ed il suo presumibile valore.

Alla determina viene allegato apposito schema di invito a presentare preventivo/offerta da inviare a mezzo PEC ai professionisti da selezionare con le modalita' di cui al comma successivo.

Per ciascun incarico vengono interpellati a scorrimento tre professionisti iscritti alla sezione dell'elenco relativa alla materia oggetto della questione.

Nel caso in cui alla sezione di interesse siano iscritti meno di tre professionisti, saranno interpellati quelli iscritti fatta salva la possibilita' per il Direttore di Settore di interpellare anche professionisti non iscritti nella specifica sezione, ma in altre sezioni dell'elenco qualora cio' si renda necessario per garantire la rotazione tra i professionisti stessi.

Per l'invio del preventivo/offerta dovra' essere assegnato ai professionisti selezionati un termine non inferiore a cinque giorni salvo che i termini processuali previsti per la costituzione / resistenza in giudizio e /o proposizione dell'azione impongano un termine piu' breve.

La scelta del professionista sara' effettuata dal Direttore del Settore Affari Generali sulla base dei preventivi presentati e sara' formalizzata in apposita determinazione che dovra' contenere:

- 1) l'esatta indicazione del valore della causa;**
- 2) il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014;**
- 3) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;**
- 4) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso obbligo;**
- 5) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con puntuale indicazione della attività posta in essere e di inviare copia di ogni atto o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. Tale aggiornamento potrà anche avvenire a mezzo PEC;**
- 6) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o per resistere negli eventuali successivi gradi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati;**
- 7) l'obbligo del legale di predisporre parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione;**
- 8) l'obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito recapito cellulare.**

La determinazione del Direttore del Settore Affari Generali di conferimento incarico sarà sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato ed inserita nel fascicolo contenente gli atti di causa.

ARTICOLO 6

Disposizioni speciali in caso di connessione o riunione di procedimenti e di successivi gradi di giudizio

In caso di connessione o riunione di procedimenti l'incarico di patrocinio viene normalmente affidato al professionista già individuato per la causa principale.

Nelle ipotesi di impugnazione di una sentenza favorevole per l'Ente l'incarico viene di norma affidato allo stesso professionista che ha curato il grado di giudizio precedente a meno che lo stesso sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. In tal caso, l'individuazione del professionista sarà effettuata secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Nelle ipotesi di impugnazione di una sentenza sfavorevole per l'Ente la Giunta Comunale potrà valutare se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha assistito l'Ente nel precedente grado di giudizio o se incaricare altro professionista con le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 7

Disposizioni speciali in caso di questioni di particolare complessità

In via del tutto eccezionale e fornendone adeguata motivazione, a fronte di situazioni di particolare complessità evidenziata espressamente nella relazione del Direttore di Settore competente in base all'oggetto della causa, è fatta salva per l'Ente la possibilità di affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all'elenco per giudizi di rilevante importanza che richiedano competenze professionali di alta specializzazione.

Anche in tali eventualità, l'incarico viene conferito con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali previa acquisizione di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale da cui emerga chiaramente la particolare complessità della controversia.

ARTICOLO 8

Cancellazione di ufficio dall'elenco dei professionisti

La cancellazione di ufficio dall'elenco viene disposta con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali per i professionisti che:

- 1) abbiano perso uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;

- 2) in costanza di iscrizione all'elenco abbiano promosso giudizi nei confronti dell'Ente o abbiano assunto incarichi di qualsiasi natura in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso;
- 3) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- 4) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico.

ARTICOLO 9

Registro degli incarichi

Al fine di consentire e garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza nelle procedure di affidamento, successivamente all'approvazione del presente regolamento e della procedura di prima attuazione dello stesso a mezzo avviso pubblico, sarà istituito presso il Settore Affari Generali il Registro degli incarichi nel quale saranno annotati a cura del Direttore del Settore i seguenti dati:

- 1) i singoli incarichi conferiti con gli estremi della deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale e della determinazione di affidamento;
- 2) l'esito dei giudizi oggetto di incarico;
- 3) gli oneri finanziari corrispondenti per le spese di propria difesa;
- 4) le spese eventualmente corrisposte alla controparte a titolo di rivalsa per soccombenza;
- 5) le spese recuperate dalla controparte a titolo di rivalsa per soccombenza della stessa.

ARTICOLO 10

Relazione annuale sullo stato del contenzioso

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore del Settore Affari Generali presenta al Sindaco dettagliata relazione informativa contenente l'elenco delle cause pendenti e di quelle definite al 31 dicembre dell'anno precedente e per quelle non definite lo stato della procedura.

ARTICOLO 11

Disposizioni in tema di pubblicita' e privacy

L'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Ente formato in base alle disposizioni del presente regolamento ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti interni e comunque con le modalita' ritenute piu' idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Le procedure ed i provvedimenti per il conferimento degli incarichi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29 del D.LGS. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" in conformita' alle disposizioni del D.LGS. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

I dati forniti dai professionisti interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

ARTICOLO 13

Abrogazione espressa

Il presente regolamento abroga qualsiasi disposizione precedentemente adottata dal Comune di Pomarance in qualsiasi atto (regolamenti, circolari, atti deliberativi, determinazioni dirigenziali) inerente l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pomarance per 15 (quindici) giorni consecutivi.